



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“PUBLIO ELIO ADRIANO”

C.M. RMIS104008 - C.F. 94065590583 - EMAIL rmis104008@istruzione.it
Sede Associata Liceo Classico Codice Meccanografico RMPC10401G
Via Petrocchi 00019 TIVOLI (RM) – Tel. 06/121122545
Sede Associata Liceo Artistico Codice Meccanografico RMSD104015
Via S.Agnese 44 00019 TIVOLI (RM) – Tel. 06/121126785

A tutto il personale
A tutte le famiglie
Alla RSU/RSPP/RLS
AI DSGA
Sito WEB

OGGETTO: PIANO SCUOLA SICUREZZA a.s. 2021_22 – trasmissione sintesi Indicazioni operative

VISTO DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, adottato dal Ministero dell’Istruzione con Decreti.R.0000257 del 06-08-2021;

TENUTO CONTO del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche che recepiscono ed integrano i precedenti Decreti Legge adottati dallo Stato;

VISTE le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico;

TENUTO CONTO del parere della Conferenza Unificata nella seduta del 5 agosto 2021, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997;

Si trasmettono le seguenti indicazioni operative per il rientro e lo svolgimento delle attività scolastiche per l’a.s. 2021_22. Resta inteso che tali indicazioni sono suscettibili di modifiche ed integrazioni al variare dello stato di emergenza in atto e in essere fino al 31 dicembre 2021, nonché delle norme e protocolli emanati dagli organismi competenti.

Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

RESTA PERTANDO VALIDO QUANTO STABILITO NEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA del precedente anno scolastico in merito a:

1. Disposizione dei banchi e utilizzo delle mascherine (chirurgiche) all'interno degli edifici scolastici;
2. Utilizzo di ingressi e percorsi differenziati, secondo quanto già in essere;
3. Utilizzo dei registri e delle dichiarazioni all'ingresso degli edifici scolastici;
4. Accesso limitato di persone esterne solo durante gli orari di ricevimento per i servizi di segreteria o solo previo appuntamento per tutte le altre necessità;
5. Utilizzo del sistema di comunicazione digitale, mail ordinaria e certificata per effettuare richieste o consegnare documentazioni.

Nelle norme adottate dallo Stato e dal Ministero viene, inoltre, stabilito che:

In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico, si applicano le linee guida e i protocolli già adottati nella scorsa annualità.

In riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

Relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- **va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,**
- **non è necessario sia effettuata da una ditta esterna,**
- **non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,**
- **potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.**

b) È possibile derogare dall'utilizzo della mascherina in aula solo per quelle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, e unicamente all'interno della propria aula.

c) Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutti i componenti del personale scolastico, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19¹. Il mancato rispetto di tale disposizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal

¹ Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera a), ha una validità di 270 giorni a far data dal completamento del ciclo vaccinale.

La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La suddetta cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c), ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test.

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

d) I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al punto “c”. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

e) La violazione delle disposizioni di cui al punto “c” è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (“...Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento ... è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000...”)

f) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021-2022 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispose e attua un piano di screening della popolazione scolastica.

RESTA PERTANDO VALIDO QUANTO STABILITO NEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA del precedente anno scolastico in merito a:

1. Tracciamento dei casi COVID e sistema di autocertificazioni e autodichiarazioni
2. Presenza di Aula COVID e registro dei tracciamenti
3. Referente COVID per tutte le operazioni di tracciamento e contatto con la ASL o gli enti preposti

SI INTRODUCE per TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO la NECESSITA' di PRESENTARE la certificazione verde COVID-19.

Nel piano scuola 21_22, infine, vengono date le seguenti ulteriori specifiche.

DIDATTICA

La didattica si svolgerà in presenza.

VACCINAZIONE

È essenziale che il personale docente e non docente promuova la vaccinazione dei più giovani.

MISURE DI CONTENIMENTO:

- Il distanziamento fisico è derogabile indossando sempre le mascherine chirurgiche.
- La sanificazione va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato utilizzato la struttura e potrà essere effettuata dal personale della scuola.
- Confermata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della igienizzazione quotidiana di tutti gli ambienti.
- Proseguire la pratica dell'igiene delle mani e della messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti.

EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Per le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto si prevede il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali e il mantenimento del medesimo distanziamento. Nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. È competenza degli Enti locali nella concessione delle palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche - al termine dell'orario scolastico e nel rispetto delle indicazioni tecniche del CTS - e la necessità che negli accordi con le Associazioni concessionarie siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, non in carico al personale della scuola, da condurre obbligatoriamente

al termine delle attività medesime. Per la concessione delle palestre ad esterni, questa sarà possibile solo nelle zone bianche.

REFERENTE COVID

Si rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per favorire i raccordi ad intra e ad extra.

FORMAZIONE E CULTURA DELLA SICUREZZA

Le istituzioni scolastiche dovranno proseguire nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività laboratoriali), destinando almeno un'ora (fuori dell'orario di lezione o di insegnamento curricolare) alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Occorre continuare ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell'evoluzione pandemica - attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA

È indispensabile proseguire nella collaborazione tra scuola, studenti e famiglie per l'osservanza delle regole di comportamento atte a contrastare la diffusione dell'epidemia.

DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Agli alunni con disabilità va sempre garantita in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione.

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE.

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc..), nonché di quelle sanitarie usuali.

ULTERIORI "PUNTI DI ATTENZIONE" CORRELATI ALL'ANDAMENTO DELL'EPIDEMIA

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.

L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo alle persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate.

RESTA PERTANDO VALIDO QUANTO STABILITO NEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA del precedente anno scolastico in merito a:

1. Percorsi, ingressi e uscite secondo flussi organizzati
2. Evitare forme di assembramento all'ingresso e all'uscita degli edifici
4. Attività motoria consentita mantenendo il distanziamento di 2 metri. Attività di squadra consentita solo in zona bianca

5. Mantenimento del protocollo inerente areazione, modalità e registrazione delle operazioni di pulizie e igienizzazione dei locali
6. Uscite didattiche e visite solo in zona bianca
7. Mantenimento nel Regolamento di Istituto delle sanzioni relative alla mancata osservanza dei protocolli di sicurezza, per alunni e personale
8. Cura particolare per garantire la frequenza degli alunni con disabilità, ma possibilità di forme di istruzione domiciliare
9. Uso dei locali scolastici e delle palestre da parte di personale esterno sono previo accordo e protocollo di sicurezza

ULTERIORI PROCEDURE E INDICAZIONI SARANNO OGGETTO DI SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

LINEE METODOLOGICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

L'organizzazione delle attività educative e didattiche prevede l'impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili con alcune accortezze così riassumibili:

- stabilità dei gruppi (i ragazzi frequenteranno nella propria aula e non potranno essere suddivisi in caso di assenza del personale);
- la continua aerazione degli ambienti (almeno 5 minuti ogni ora);
- la colazione o la merenda andranno consumati nella propria aula in posizione statica;
- la suddivisione degli ingressi e dell'uscita dei ragazzi come nello scorso anno scolastico secondo percorsi dedicati;
- laboratori e aule informatiche potranno essere utilizzati avendo cura che il luogo sia opportunamente e approfonditamente igienizzato nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro;
- l'istruzione domiciliare, per alunni in particolari condizioni di salute, sarà possibile previo accordo tra famiglia e Dirigente scolastico con preciso riferimento alle indicazioni impartite dal medico curante sugli aspetti che connotano il quadro sanitario dell'allievo.

ULTERIORI PROCEDURE E INDICAZIONI SARANNO OGGETTO DI SUCCESSIVE COMUNICAZIONI, si rimanda comunque ad una attenta lettura del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 e della sezione del Ministero dedicata al PIANO SCUOLA 21_22.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sandra VIGNOLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993